

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO**

**G.S. N° 63/2017**

Esaminata	la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: " <i>Campionato Italiano 2017- Danze Artistiche - padiglione Grigio</i> " svoltasi a Rimini in data 19 luglio 2017;
Rilevato	che il direttore allegata alla relazione di gara una segnalazione relativa al comportamento di un duo partecipante alla competizione nella disciplina Hip Hop categ. duo 12/15 classe A
Rilevato	che dall'esame della classifica della competizione di cui sopra emerge che alla stessa competizione ha preso parte il duo composto dagli atleti Chiara Chiodini tess.600206517 e Gaia Boscolo tess.600197190, contrassegnato con il n° di gara <b>395</b> - appartenenti all'Asd Revolution Dance Academy cod.600197186 - in posizione irregolare e ciò in quanto il vigente Rasf al punto 2.3 lettera b) recita che: " <i>nelle unità competitive di tutte le discipline la classe di appartenenza di una unità competitiva è quella del titolare della classe più alta.</i> " Ciò premesso, atteso che l'atleta Chiara Chiodini è atleta di classe AS, il duo non avrebbe dovuto partecipare alla competizione Hip Hop duo categoria 12/15Classe A .
Considerato	che del comportamento irregolare del duo Chiodini- Boscolo consegue la responsabilità dell'Asa di appartenenza ai sensi del vigente Regolamento di Giustizia;

**DELIBERA**

- di estromettere dalla classifica della competizione Hip Hop Duo 12/15 Classe A, il duo contrassegnato dal n. 395, classificatosi al 3° posto;
- di infliggere all'Asa Asd Revolution Dance Academy 600197186 la sanzione dell'ammenda di euro 150.00 (centocinquantaeuro).

Si comunica che le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg., **con bonifico** sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - **IBAN: IT56J010050330900000008857.**

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via fax al n. 06/81912421 o via email all'indirizzo : [organidigiustizia@fids.it](mailto:organidigiustizia@fids.it)

Si fa presente che, l'art. 16 del Regolamento di Giustizia, prescrive il termine per il pagamento e le ulteriori sanzioni in caso di mancata ottemperanza alla delibera.

Rimini, 20 luglio 2017

Il Segretario

Il Giudice Sportivo Supplente

Avv. Claudia Vespa